

# Documento Informativo MiFID:

## Servizi di ricezione e trasmissione di ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari

Il presente documento è redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"), della Direttiva 2014/65/UE ("MiFID"), del Regolamento (UE) 565/2017 e del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari"). Scopo del documento è fornire informazioni su Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Succursale italiana (la "Banca") e sui servizi di investimento ed accessori da questa offerti nonché, tra l'altro, sulla natura e i rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati. Copia aggiornata del presente documento è disponibile sul sito [www.bbva.it](http://www.bbva.it) (il "Sito Web").

### 1 INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### 1.1 Dati societari

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ("BBVA") – Succursale italiana

Corso Giacomo Matteotti, 10, 20121 - Milano

Numero di telefono: 800172639

Sito Web: [www.bbva.it](http://www.bbva.it)

Indirizzo e-mail: [servizioclienti@bbva.it](mailto:servizioclienti@bbva.it)

Numero di iscrizione all'albo delle banche italiane tenuto dalla Banca d'Italia: 3576

Numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi: 06862150155

BBVA è una banca iscritta nel registro delle imprese spagnolo di Vizcaya, volume 2.083, pag. 1, foglio BI-17-A, voce 1.

#### 1.2 Vigilanza

BBVA è soggetta alla supervisione della Banca di Spagna (Calle Alcalá nº 48, 28014, Madrid, Spagna - [www.bde.es](http://www.bde.es)) e della Commissione Nazionale Spagnola del Mercato dei Valori (CNMV) (Calle Edison 4, Madrid, Spagna - [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es)). La Banca è inoltre soggetta alla supervisione della Banca d'Italia e della Consob per le materie di rispettiva competenza.

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia italiano di cui all'art. 62 del D. Lgs. 415/1996 e, attraverso BBVA, allo schema spagnolo di garanzia dei depositi denominato "Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito". Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia al documento denominato "Informativa per il risparmiatore" disponibile nella sezione "Documenti legali" del Sito Web.

## 1.3 Modalità di comunicazione tra Banca e cliente

Tutte le comunicazioni e informative inerenti alla prestazione dei servizi, ivi incluse le comunicazioni periodiche previste dalla normativa applicabile, sono trasmesse dalla Banca al cliente mediante pubblicazione nell'area riservata accessibile dall'App o area riservata web desktop BBVA accessibile dal Sito Web e si considerano ricevute dal cliente al momento della relativa pubblicazione, ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza diverse (es. mediante utilizzo della posta elettronica, notifiche in-app o Short Message Script - S.M.S.), salvo ove diversamente previsto dalla legge.

Ai fini di cui sopra, il Cliente garantisce l'esclusiva titolarità dell'indirizzo di posta elettronica e del numero di cellulare comunicati ed esonera la Banca da qualsiasi responsabilità in caso di accesso non autorizzato da parte di terzi.

Fermo quanto sopra, il Cliente ha diritto in qualsiasi momento di richiedere alla Banca di ricevere le comunicazioni in forma cartacea.

Il cliente può trasmettere comunicazioni alla Banca con le seguenti modalità:

- utilizzando la Sezione "I miei messaggi" accessibile dall'App o dall'area riservata web desktop BBVA;
- via e-mail all'indirizzo e-mail [servizioclienti@bbva.it](mailto:servizioclienti@bbva.it);
- via posta ordinaria alla sede della Banca in Corso Giacomo Matteotti 10, 20121 Milano.

## 1.4 RegISTRAZIONI

Gli ordini e le revoche dei medesimi sono conferiti dal cliente esclusivamente in via elettronica utilizzando l'App o area riservata web desktop BBVA e sono documentati dai registri informatici della Banca. La Banca assegna apposite chiavi di sicurezza per l'identificazione e l'operatività a distanza del cliente e per finalità di controllo e come strumento di prova utilizza procedure di registrazione delle istruzioni impartite dal cliente in formato elettronico che danno luogo o possono dar luogo ad operazioni. Le scritture contabili della Banca nonché le registrazioni elettroniche di cui sopra costituiscono valida prova delle operazioni eseguite, delle disposizioni impartite e delle comunicazioni effettuate.

## 1.5 Classificazione della clientela

Ai sensi della normativa MiFID, le tre categorie nelle quali è classificabile la clientela sono le seguenti:

- **Clienti Professionali:** sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti, valutandone i rischi connessi.
- **Controparti Qualificate:** sono i Clienti Professionali individuati all'art. 6, comma 2-*quater*, del TUF ai quali siano prestati uno o più dei servizi d'investimento di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in conto proprio ed esecuzione ordini.
- **Clienti al Dettaglio** (o "Retail"): sono tutti i soggetti che non sono classificati come Clienti Professionali o Controparti Qualificate. Il Cliente al Dettaglio è privo di specifiche competenze professionali necessarie per orientare in maniera consapevole le proprie decisioni in materia di investimento. In ragione di ciò, **la normativa di settore riconosce loro il massimo grado di tutela nei confronti dell'intermediario che eroga il servizio o l'attività di investimento.**

**La Banca si rivolge esclusivamente ai Clienti al Dettaglio e tratta come tali tutti i propri clienti.** Prima dell'attivazione di un servizio di investimento, il cliente riceve dalla Banca la conferma che sarà classificato come Cliente al Dettaglio. **Successivamente all'attivazione del servizio, il cliente non può richiedere una classificazione diversa da quella di Cliente al Dettaglio.**

## 1.6 Servizi offerti

### Ricezione e trasmissione di ordini

Il servizio è costituito dalla ricezione degli ordini dei clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari attraverso i canali predisposti a tal fine, in modo che la Banca possa eseguirli direttamente o tramite un intermediario. Il servizio include inoltre l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

### Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari (servizio accessorio)

Il servizio consiste nella custodia e/o amministrazione, per conto del cliente, di strumenti finanziari. La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti finanziari, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente previa messa a disposizione dei fondi occorrenti, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti di natura economica inerenti i titoli stessi. In mancanza di istruzioni, la Banca cura la vendita dei diritti di opzione secondo quanto previsto dal relativo contratto. **Il servizio di custodia e amministrazione può avere ad oggetto esclusivamente gli strumenti finanziari sottoscritti dal cliente per il tramite dei servizi di investimento offerti dalla Banca. Non è quindi possibile trasferire nel Conto Titoli di BBVA strumenti finanziari depositati presso altri intermediari.**

## 1.7 Mera ricezione di ordini

**La Banca presta il servizio di ricezione e trasmissione di ordini esclusivamente (i) a iniziativa del cliente e (ii) con riferimento a strumenti finanziari "non complessi" ai sensi della normativa vigente. Pertanto, prima di eseguire l'ordine la Banca non valuta se lo strumento finanziario è o meno appropriato per il cliente** secondo quanto previsto dall'art. 43 del Regolamento Intermediari. Prima dell'esecuzione di ciascun ordine, il cliente è in ogni caso chiaramente informato che la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. Nella prestazione del servizio, la Banca rispetta sempre gli obblighi in materia di conflitti di interessi.

## 1.8 Informazioni sugli strumenti finanziari

La Banca offre alla propria clientela, nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le seguenti tipologie di strumenti finanziari. L'elencazione che segue potrebbe essere suscettibile in futuro di modifiche in rapporto alle scelte commerciali della Banca.

### Quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

Gli OICR (fondi e Sicav) sono patrimoni collettivi costituiti con i capitali raccolti da una pluralità di risparmiatori, ciascuno dei quali detiene un numero di quote / azioni proporzionali all'importo versato. Le somme versate dai risparmiatori vengono gestite "in monte" secondo quanto previsto dal regolamento o programma di investimento dell'OICR. Gli OICR si distinguono in OICVM (organismi di investimento in valori mobiliari o fondi armonizzati) che soddisfano i requisiti della Direttiva 2009/65/UE ("Direttiva UCITS") e FIA (fondi di investimento alternativi), cioè diversi dagli OICVM. Sono OICR aperti quelli che consentono la sottoscrizione di nuove quote in qualsiasi momento o in uno specifico intervallo temporale prefissato e il rimborso delle quote precedentemente sottoscritte in qualsiasi momento agli intervalli previsti dall'OICR medesimo. Sono OICR chiusi quelli in cui il diritto al rimborso viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. In particolare, tra i fondi chiusi rientrano generalmente i fondi immobiliari, ossia OICR che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. Il profilo di rischio dell'OICR dipende dalla politica di investimento illustrata nella documentazione d'offerta. Relativamente alla politica di investimento è possibile classificare i fondi in obbligazionari, azionari, bilanciati, flessibili, garantiti, protetti, a formula. I fondi in alcuni casi possono rientrare nella categoria dei prodotti complessi. Solo in via esemplificativa si indicano i FIA, gli OICR che prevedono rendimenti indicizzati a parametri ritenuti standard dall'ESMA, quelli che adottano meccanismi idonei a determinare un'esposizione superiore al capitale investito, gli OICVM strutturati. I rischi associati agli OICR sono il rischio di mercato, il rischio di liquidità e il rischio di credito dell'emittente; per le quote/azioni di OICR riconducibili alla categoria dei prodotti complessi esistono specifici rischi. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda ai paragrafi seguenti.

**La Banca presta i propri servizi d'investimento esclusivamente con riferimento a quote / azioni di OICR armonizzati (OICVM) aperti non strutturati.** Tutte le quote / azioni di OICR armonizzati (OICVM) commercializzate dalla Banca sono destinate alla clientela al dettaglio.

## 1.9 Principali rischi collegati all'investimento in strumenti finanziari

Il cliente deve effettuare un'operazione di investimento solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta tenendo in considerazione il suo personale grado di propensione al rischio e le proprie possibilità economiche. Di seguito si riportano alcune indicazioni rivolte ad identificare e ad analizzare brevemente i principali rischi comunemente associati agli investimenti in strumenti finanziari, senza tuttavia alcuna pretesa di esaustività né di completezza.

**Rischio di mercato:** è la potenziale perdita associabile ad un investimento in conseguenza delle variazioni dei principali fattori di mercato che ne influenzano il valore (prezzi, tassi di interesse, spread creditizi, tassi di cambio e loro volatilità). Il rischio di mercato può essere articolato nelle seguenti principali componenti, la cui rilevanza può variare a seconda della tipologia di strumento finanziario:

- Rischio prezzo: identifica la potenziale riduzione del valore di mercato derivante dai principali fattori di rischio che influenzano il prezzo di un determinato strumento finanziario. Si distingue il rischio di prezzo "specifico", che è riferito al singolo titolo, da quello "generico", che riguarda in generale il mercato di riferimento in cui è incluso lo strumento. Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la diversificazione del portafoglio, cioè la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi, mentre il rischio generico

rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascuno strumento finanziario che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

- **Rischio di interesse:** riguarda gli strumenti finanziari che sono sensibili alle variazioni dei tassi di interesse. Tale rischio è tanto maggiore per i titoli a tasso fisso e quanto più è lontana la scadenza del titolo.
- **Rischio di cambio:** il rischio che variazioni nel valore di una valuta provochino variazioni nel valore di mercato dell'investimento. Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, o sia agganciato a parametri di riferimento quotati in una valuta differente da quella di riferimento dell'investitore, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di taluni paesi sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

**Rischio di liquidità:** è legato alla presenza di ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole del proprio investimento senza perdita di valore rispetto al suo prezzo equo. La presenza di un termine fisso per la liquidazione costituisce un elemento illiquidità, soprattutto in assenza di un mercato di trattazione per lo strumento finanziario. Anche le caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato incidono sulla liquidità. Occorre quindi considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati a cui sia difficile accedere può comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

**Rischio di credito:** identifica il rischio che l'emittente di un determinato strumento finanziario risulti insolvente e non sia quindi in grado di fare fronte in modo totale e/o parziale alle obbligazioni assunte nei confronti dei propri investitori.

Con specifico riferimento agli OICR, il cliente deve tener conto anzitutto del rischio di variazione del valore della quota. Gli OICR hanno una rischiosità diversa a seconda delle caratteristiche degli *asset* in cui prevedono di investire. Ad esempio: (i) gli OICR che investono solo in titoli obbligazionari a breve termine sono meno rischiosi degli OICR che investono esclusivamente o prevalentemente in azioni; e (ii) gli OICR che investono anche in titoli espressi in divise diverse dall'euro incorporano un rischio di cambio.

È necessario quindi che il cliente comprenda qual è la politica di investimento dell'OICR che sta acquistando, tramite la relativa documentazione di offerta, prima di effettuare un investimento nel medesimo.

Inoltre, per valutare l'investimento in un OICR è importante conoscere il livello di costi totali a carico del Cliente, non solo quelli relativi alle eventuali commissioni di sottoscrizione e/o di liquidazione, ma anche le commissioni di gestione che vengono pagate al gestore dell'OICR nel continuo. Oltre a ciò, per valutare in modo ancor più accurato il costo dell'OICR, si raccomanda di verificare, nella documentazione d'offerta dell'OICR, l'indicatore di Total Expense Ratio (rappresentato spesso dalla sigla TER), che somma tutte le componenti più significative di costo.

## 1.11 Contratto tra Banca e cliente, diritto di ripensamento e diritto di recesso

La Banca e il cliente definiscono in uno specifico contratto le condizioni ed i termini relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori. Si raccomanda di leggere con attenzione il presente Documento Informativo MiFID nonché il contratto che regola i rapporti tra Banca e cliente e la prestazione dei servizi di investimento e accessori, il cui modello può essere consultato sul Sito Web, prima della sottoscrizione del medesimo contratto.

**L'accesso ai servizi di investimento e accessori è subordinato all'apertura di un Conto Corrente Online BBVA**, per le cui condizioni economiche e contrattuali si rinvia ai Fogli Informativi disponibili su [bbva.it](http://bbva.it)

Al contratto non trova applicazione il diritto di recesso di cui all'art. 67-duodecies del d.lgs. 206/2005 (il "Codice del Consumo"), in quanto il prezzo degli strumenti negoziati dal cliente dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che la Banca non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso. Il cliente può in ogni caso recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza preavviso, penalità e spese di chiusura, dandone comunicazione alla Banca con le modalità indicate nel contratto medesimo.

La Banca può recedere in qualsiasi momento dal contratto con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il cliente, dandone comunicazione al cliente medesimo con le modalità previste nel contratto. Tale preavviso non è obbligatorio qualora la Banca eserciti il proprio diritto di recesso in forza di un giustificato motivo, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsivoglia violazione da parte del cliente della normativa applicabile (ad esempio, la normativa antiriciclaggio) o il mancato pagamento da parte del cliente delle spese e commissioni previste dal contratto. La Banca ha altresì diritto di recedere dal contratto senza preavviso laddove il cliente non abbia utilizzato i servizi per almeno 13 (tredici) mesi consecutivi.

L'efficacia del contratto è inoltre subordinata alla vigenza del Conto Corrente Online BBVA del cliente. Di conseguenza, l'estinzione per qualsiasi causa del Conto Corrente Online BBVA del cliente determina automaticamente anche l'estinzione anticipata del contratto.

Nel caso di recesso come in ogni altra ipotesi di cessazione del rapporto il cliente deve dare istruzioni alla Banca per il trasferimento degli eventuali strumenti finanziari custoditi. I tempi massimi previsti per il trasferimento e la successiva estinzione del rapporto decorrono dal momento della ricezione di dette istruzioni da parte della Banca e vanno da un minimo di 5 ad un massimo di 45 giorni lavorativi bancari a seconda degli strumenti finanziari in custodia, maggiorati di ulteriori 15 giorni lavorativi bancari necessari alla conseguente estinzione del rapporto.

Il recesso o l'estinzione anticipata non incide sugli ordini impartiti dal cliente anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

## 1.12 Reclami e risoluzione delle controversie

Il cliente può inviare qualsiasi reclamo all'Ufficio reclami della Banca mediante:

- posta elettronica ordinaria all'indirizzo [reclami@bbva.it](mailto:reclami@bbva.it);

- posta elettronica certificata all'indirizzo [reclami@pec.bbva.it](mailto:reclami@pec.bbva.it);
- attraverso la sezione "I miei messaggi" nell'App BBVA;
- posta ordinaria all'indirizzo Corso Giacomo Matteotti 10, 20121 – Milano.

La Banca risponderà ai reclami relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli stessi.

Qualora il reclamo ricevuto sia ritenuto fondato dalla Banca, quest'ultima lo comunicherà al cliente, entro il termine sopra indicato, precisando le tempistiche entro le quali provvederà alla risoluzione della criticità segnalata. Nel caso in cui, invece, la Banca ritenesse il reclamo infondato, ne indicherà le ragioni. Il cliente, in assenza di risposta da parte della Banca entro il termine sopra indicato, o qualora non fosse soddisfatto della risposta ricevuta, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente, dovrà rivolgersi:

- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob (ACF), sistema di risoluzione stragiudiziale per controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie consultare le informazioni disponibili sul sito internet [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it);
- al Conciliatore Bancario Finanziario, per richiedere il servizio di mediazione. Per ulteriori informazioni circa il Conciliatore Bancario Finanziario consultare il sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it);
- ad altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Il ricorso preventivo ai suindicati sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce tentativo di conciliazione e, conformemente a quanto previsto dalla legge, è condizione di procedibilità della successiva domanda innanzi all'Autorità Giudiziaria ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010.

Il cliente può presentare esposti alla Consob e alla Banca d'Italia, impregiudicato il diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti paragrafi.

Il foro competente per qualsiasi controversia tra il Cliente e la Banca è il tribunale del luogo in cui il Cliente ha la propria residenza o il proprio domicilio.

## 1.13 Rendicontazione periodica

Prima di confermare ciascun ordine inserito dal cliente, la Banca attesta prontamente al cliente su supporto durevole la ricezione della disposizione, indicando: dati identificativi dell'ordine, natura e rischi dello strumento finanziario, costi e oneri, conflitti di interesse non eliminabili, incentivi ricevuti e pagati e le ulteriori informazioni prescritte dalle disposizioni tempo per tempo vigenti.

Quanto prima, e al più tardi entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma da parte del terzo cui è stato trasmesso, la Banca

invia al cliente una conferma dell'esecuzione. La Banca non è tenuta ad inviare la conferma di esecuzione di cui sopra quando la stessa conterrebbe le medesime informazioni di un'altra conferma che deve essere inviata al cliente da un soggetto diverso.

A richiesta del cliente, la Banca fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine.

Con cadenza trimestrale o all'estinzione del rapporto, la Banca fornisce al cliente il rendiconto degli strumenti finanziari detenuti alla fine del periodo di riferimento.

La Banca potrà mettere a disposizione del cliente le attestazioni degli ordini, le conferme di esecuzione delle operazioni, i rendiconti periodici e l'informativa *ex post* nell'apposita area riservata accessibile dal Sito Web e dall'App BBVA, consentendo il salvataggio/stampa su supporto durevole. La Banca comunicherà al cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica o notifiche c.d. "in-App", la disponibilità delle citate comunicazioni. Dalla citata comunicazione decorreranno i termini per presentare l'opposizione scritta. Il cliente può in ogni momento richiedere di ricevere i medesimi documenti su supporto cartaceo.

Il cliente può in ogni caso accedere alle informazioni sulla propria situazione attraverso l'area riservata accessibile dal Sito Web o dall'App BBVA in ogni momento.

## **1.14 Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela**

Le somme di denaro richieste per l'esecuzione delle operazioni relative ai servizi di investimento, ovvero rivenienti da queste, sono regolate sul Conto Corrente Online BBVA intrattenuto dal cliente presso la Banca. Gli strumenti finanziari detenuti dalla Banca nell'ambito del servizio di custodia e amministrazione costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti.

La Banca può subdepositare i titoli presso depositari centrali di titoli o depositari abilitati ai sensi della normativa vigente. In tali casi, il subdeposito avviene su conti "omnibus", intestati alla Banca per conto di terzi, in cui sono immessi esclusivamente strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti e quindi senza specifica indicazione del nominativo del cliente; i conti "omnibus" sono comunque sempre separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della Banca.

Sugli strumenti finanziari detenuti presso la Banca non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. In caso di subdeposito di strumenti finanziari, non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal subdepositario nei confronti della Banca.

Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze degli strumenti finanziari dei clienti, aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente.



Qualora la Banca subdepositi i beni della clientela presso soggetti extra-UE, il cliente prende atto che la regolamentazione e le forme di vigilanza relative agli strumenti finanziari possono essere diverse da quelle che si applicherebbero se i medesimi soggetti avessero sede in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Relativamente agli strumenti finanziari subdepositati la Banca rimane comunque responsabile nei confronti del cliente. La Banca si assicura che i rapporti di deposito siano sempre tenuti in modo da distinguere i beni di proprietà della Banca da quelli dei clienti.

### **Garanzie, privilegi e diritti di compensazione della Banca sul patrimonio del cliente**

In base alle previsioni del contratto, se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni economiche relative al contratto di custodia, la Banca lo diffida a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta. Se il cliente non adempie entro tale termine, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, del Codice Civile, procedendo a vendere direttamente o a mezzo di altro intermediario autorizzato di un adeguato quantitativo di strumenti finanziari del cliente detenuti presso di sé. Prima di realizzare tale azione, la Banca avverte il cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.

Il contratto con il cliente contiene la disciplina in tema di ritenzione e di compensazione legale e volontaria tra Banca e cliente, nel caso di esistenza di più rapporti di qualsiasi genere o natura.

### **Utilizzo da parte della Banca degli strumenti finanziari dei clienti**

La Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari di pertinenza del cliente, salvo accordo scritto con quest'ultimo, in cui siano indicate le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni. In ogni caso, prima di realizzare operazioni di finanziamento tramite titoli utilizzando strumenti finanziari detenuti per conto del cliente o di utilizzare altrimenti tali strumenti per conto proprio o di un altro cliente, la Banca fornisce al titolare in tempo utile su supporto durevole informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l'utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per la Banca, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.

## **1.15 Sistemi di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi**

La Banca aderisce tramite Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. al Sistema di Garanzia dei depositi di diritto spagnolo (Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, con sede in Calle José Ortega y Gasset, 22 - 5° piano,, 28006 -Madrid (Spagna)). Tale adesione comporta per i depositanti della Banca un rimborso, fino ad un massimo di 100.000,00 euro, nel caso di dissesto della Banca. Rientrano nella tutela del fondo unicamente i depositi bancari detenuti presso la Banca e sono invece esclusi i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore. Per ulteriori informazioni sulla copertura è possibile consultare il documento denominato "Informativa per il risparmiatore" disponibile sul Sito Web o direttamente il sito internet del Sistema ([www.fgd.es](http://www.fgd.es)).

In Italia, la Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del D. Lgs. n. 415/1996. Il fondo indennizza gli investitori entro i limiti di importo e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del fondo per i crediti rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, vantati per la prestazione di servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari nei confronti di soggetti aderenti al Fondo in caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi. Per informazioni sulla copertura si rinvia al sito internet [www.fondonazionaledigaranzia.it](http://www.fondonazionaledigaranzia.it)

## 1.16 Costi, oneri e incentivi connessi ai Servizi

I costi e gli oneri relativi ai servizi di investimento e accessori prestati dalla Banca sono indicati nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio del contratto. Le condizioni economiche aggiornate sono sempre disponibili sul Sito Web. Il Documento di Sintesi aggiornato è inviato al cliente almeno una volta l'anno insieme al rendiconto dei servizi forniti dalla Banca. La Banca omette di inviare il Documento di Sintesi aggiornato se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente.

Nella prestazione del Servizio di RTO, la Banca può percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (c.d. incentivi) da soggetti diversi dal Cliente o da una persona che agisca per conto del Cliente qualora gli incentivi:

- (a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del Servizio fornito al Cliente; e
- (b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse per il Cliente.

Come già illustrato, inoltre, prima che il cliente confermi ciascun ordine avente a oggetto strumenti finanziari, la Banca lo informa in merito a tutti i costi e oneri connessi all'operazione mediante l'attestazione dell'ordine (informativa *ex ante*). L'informativa si riferisce alle tipologie di costi e oneri relative: (i) al servizio prestato; e (ii) allo strumento finanziario. L'informativa *ex ante* comprende gli incentivi ricevuti da o pagati a terzi ed è presentata in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. I predetti dati sono forniti in termini di importo monetario e percentuale e, laddove non siano disponibili i valori effettivi, la Banca comunica al cliente il metodo di calcolo di tale importo. La scomposizione analitica di costi e oneri può essere richiesta dal cliente utilizzando i canali di comunicazione indicati nel contratto con la Banca.

La Banca fornisce inoltre al cliente, unitamente al rendiconto di fine anno o all'estinzione del rapporto, informazioni a consuntivo (informativa *ex post*) su tutti i costi e gli oneri sostenuti in relazione ai servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari per i quali abbia l'obbligo di fornire tale informativa. Qualora la Banca non sia stata in grado di quantificare *ex-ante* l'importo degli incentivi da ricevere o pagare a terzi e abbia invece comunicato ai clienti il metodo di calcolo di tale importo, la medesima rende noto nell'informativa *ex-post* l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. Nel caso in cui la Banca riceva incentivi su base continuativa, le informazioni comprendono l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati.

**Per avere il quadro complessivo dei costi e degli oneri che il cliente sostiene in relazione allo strumento finanziario o al servizio di investimento è necessario considerare anche gli oneri fiscali**, che sono integralmente a carico del cliente secondo quanto previsto tempo per tempo dalla normativa applicabile.

## 2 POLITICA DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini la Banca adotta misure volte a ottenere il miglior risultato possibile (*best execution*) per i clienti, disciplinate nell'apposita Politica di ricezione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca (la "**Politica**").

Il raggiungimento di tale risultato deve essere assicurato su base generale, non per ogni singolo ordine ricevuto dalla Banca. In altre parole, la Banca non è obbligata a ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione di ciascun singolo ordine ricevuto dai clienti, ma ad applicare i criteri generali contenuti nella Politica a tutti gli ordini ricevuti, al fine di ottenere, nel complesso, il miglior risultato possibile. La Banca informa i clienti di eventuali difficoltà incontrate nell'esecuzione dei loro ordini.

La Banca presta il servizio di ricezione e trasmissione ordini con riferimento ad azioni / quote di OICR. L'annotazione delle operazioni nel registro dei partecipanti o degli azionisti dell'OICR è eseguita dalla società di gestione dell'OICR. Il migliore risultato per i clienti si ottiene perché:

- il prezzo è il valore patrimoniale netto dell'azione o della quota (NAV) calcolato dalla società di gestione in conformità con le norme che regolano l'OICR;
- non vi sono altri costi associati all'esecuzione dell'ordine aggiuntivi rispetto a quelli che possono essere indicati nel prospetto (ad esempio, le commissioni di sottoscrizione o di rimborso);
- la velocità di esecuzione è garantita direttamente dalla società di gestione dell'OICR assegnando all'ordine del cliente il NAV calcolato in base alla normativa specifica dell'OICR, in funzione del momento di ricezione dell'ordine di sottoscrizione o di rimborso del cliente, secondo gli orari di *cut-off* stabiliti nel prospetto dell'OICR;
- l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e rimborso è affidata alla società di gestione dell'OICR entro i termini previsti dal prospetto dell'OICR.

Qualsiasi istruzione specifica impartita dal cliente in relazione a un ordine o a un aspetto specifico di un ordine può impedire alla Banca di adottare le misure che ha previsto nell'ambito della Politica al fine di ottenere il miglior risultato possibile nella trasmissione di tale ordine. La Banca si riserva sempre il diritto di rifiutare ordini con istruzioni specifiche, in presenza di un giustificato motivo, dandone informativa al cliente.

## 3 SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

La normativa MiFID richiede agli intermediari che prestano servizi e attività di investimento di adottare una politica per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interessi che possono insorgere nel corso della prestazione di qualsiasi servizio di investimento o accessorio tra la Banca stessa e i suoi clienti, o tra clienti diversi.

Al fine di prevenire e gestire i possibili conflitti di interessi che potrebbero sorgere nella prestazione di tali servizi, la Banca ha adottato una Politica per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi, il cui contenuto è riassunto nelle sezioni seguenti.

## **3.1 Identificazione dei conflitti di interessi**

La Politica specifica le situazioni di potenziale conflitto di interessi che potrebbero dare luogo ad un rischio significativo di danneggiare gli interessi di uno o più clienti.

Nel caso in cui si verificano altre situazioni non specificamente incluse nella Politica e che potrebbero non di meno generare una situazione analoga, la Politica disciplina specifiche procedure interne volte ad assicurare, tra l'altro, che il personale della Banca informi le funzioni interne competenti, prima di prestare il servizio o l'attività, di qualsiasi situazione che, a loro avviso, potrebbe dare origine a un conflitto di interessi.

## **3.2 Misure per prevenire e gestire i conflitti di interessi**

Al fine di garantire l'indipendenza e l'obiettività del personale che svolge attività che possono dare origine a potenziali conflitti di interessi, la Banca ha incluso nella Politica una serie di misure per la prevenzione e corretta gestione di tali conflitti. Tra le misure previste, a seconda della natura e della rilevanza di ciascuna delle situazioni di potenziale conflitto rilevate, si evidenziano le seguenti:

- linee guida generali e specifiche che vietano determinati comportamenti (come la divulgazione ai clienti di informazioni su operazioni di altri clienti) o forniscono criteri di gestione delle situazioni di conflitto (ad esempio, il principio generale della priorità degli interessi del cliente o dell'equa assegnazione degli ordini);
- misure volte a prevenire o limitare l'esercizio di un'influenza inappropriata da parte di un dipendente o una funzione sul modo in cui un altro dipendente o un'altra funzione opera nella prestazione dei servizi o attività di investimento;
- misure volte a prevenire o controllare il coinvolgimento simultaneo o consecutivo di un dipendente in diversi servizi o attività di investimento o accessori, qualora tale coinvolgimento possa danneggiare gli interessi dei clienti;
- procedure e misure volte, caso per caso, a prevenire o controllare che lo scambio di informazioni tra persone o funzioni impegnate in attività che comportano un rischio rilevante di conflitto di interessi non pregiudichi gli interessi dei clienti;
- misure specifiche per i dipendenti eventualmente coinvolti nella preparazione della ricerca in materia di investimenti finalizzati a garantire la loro autonomia e obiettività.

## **3.3 Procedure per la gestione di altri conflitti di interessi**

La varietà e il dinamismo delle attività della Banca rendono molto difficile poter individuare a priori tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi che possono presentarsi nella pratica. Di conseguenza, la Banca

ha definito procedure specifiche per gestire le situazioni di conflitto che si verificano nel corso dell'attività e che non potevano essere prevenute.

In particolare, quando le misure adottate dalla Banca per la gestione di un determinato conflitto di interessi non sono sufficienti a garantire, con ragionevole certezza, che i rischi di danno agli interessi del cliente saranno evitati, la Banca comunica al cliente la natura o l'origine del conflitto di interessi prima di agire per suo conto, in modo tale che il cliente possa prendere la decisione che ritiene più opportuna in relazione al servizio.

\* \* \*

Il cliente conferma di aver ricevuto una copia del presente Documento Informativo MiFID, la cui versione è indicata nella parte inferiore sinistra di ciascuna pagina, in tempo utile prima della sottoscrizione del contratto avente a oggetto i servizi di investimento e accessori ivi descritti.

Il presente Documento Informativo MiFID è sottoscritto tramite l'utilizzo della soluzione di firma elettronica avanzata messa a disposizione della Banca, cui il cliente ha aderito mediante accettazione delle relative "Condizioni Generali di Firma Elettronica Avanzata". La data e l'ora della firma sono impressi nella parte finale del documento, indipendentemente dalla data di generazione del documento.